

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **28 (ventotto)** - del mese di **aprile** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio			Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia			Si
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian			Si
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia				----- Assessori -----			Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex			No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta			Si
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella			No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco			Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele			Si
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa			No
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca			No
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola			No
MELATO Matteo		Si					
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **3**
Favorevoli: **18**
Contrari: **12**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una **Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva**;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

PREMESSO che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, **a decorrere dal 2022**, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), **i comuni possono approvare** i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e **i regolamenti** della TARI e **della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.**

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VISTI:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017

“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;*
- l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATI:

- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- **la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021** “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- **la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022**, *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*
- **la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021** *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.*

DATO ATTO CHE:

- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

RICHIAMATE le seguenti delibere comunali:

- **del C.C. n. 256 del 20/12/2021** “*Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 668, legge 147/2013*”;
- **del C.C. n. 45 del 29/03/2022** “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 e relativi allegati*”;
- **della G.C. n. 2022/65 del 19/04/2022** “*APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-24, DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000), E RELATIVI ALLEGATI*”;
- **della G.C. n. 2022/50 del 24/03/2022 di approvazione** dello schema di rendiconto della gestione 2021 e della proposta di delibera di Consiglio Comunale iscritta al ordine del giorno del 28/4/2022 di approvazione del Consuntivo 2021 dove emerge:
 - nell’Allegato a/2) Risultato di Amministrazione quote vincolate un avanzo vincolato TARI che passa da 4.031.342,41 euro del 31/12/2020 a 4.400.349,74 euro del 31/12/2021,
 - *oltre a 311.920,00 euro di avanzo vincolato per legge, proveniente da quota del cosiddetto “Fondone - fondo per funzioni fondamentali quota Tari 2020” sempre accertata con il consuntivo 2021.*

VISTO CHE:

- l’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il “*Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente*” (**TEFA**)
- il suddetto articolo, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull’importo del tributo, nella misura del 5%.

CONSIDERATO CHE:

- **ai sensi del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente** e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, sono individuati, in alternativa, dei **correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio**, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito.
- **la Tariffa rifiuti** corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- per la **definizione delle componenti di costo** relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del **Metodo Tariffario Rifiuti** vigente previsto dall’Autorità per

la regolazione Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**), come modificato dalla **deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021** “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

- **in particolare la Tariffa puntuale sarà** composta da:
 - **quota fissa**, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;
 - quota variabile base, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
 - quota variabile misurata, che comprende l’addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all’utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l’addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.

PRESO ATTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 11, avente ad oggetto: “*Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA*” **ATERSIR** ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell’approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- in data 22 aprile 2022 il Consiglio locale di ATERSIR con delibera n. CLRE_4/2022 ha espresso parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativi ai Comuni di Campagnola Emilia, Reggio Emilia e Scandiano, al Comune di Rubiera ed al Comune di Rio Saliceto - consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011 come da Comunicazione del Direttore di ATERSIR che si allega alla proposta di delibera;
- successivamente il Consiglio d’ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell’Ambito (EGATO) ha approvato e validato la proposta di **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Reggio Emilia secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)** ed oggetto di parere favorevole in data 22/4/2022 del Consiglio Locale di cui sopra e che si allega alla presente delibera sotto la **lettera A**.

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) approvato in data odierna dal Consiglio Comunale.

DATO ATTO CHE il Comune di Reggio Emilia, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffa rifiuti corrispettiva per l’anno 2022 e che si è definito il seguente “**Quadro economico riepilogativo anno 2022**”, con le

voci di Entrata e degli sconti “ da applicare alle utenze domestiche e non domestiche a valle del PEF deliberato da ATERSIR:

QUADRO ECONOMICO DI RACCORDO PER DETERMINARE TARIFFE ANNO 2022	
COMUNE DI REGGIO EMILIA	TOTALE (€/anno)
Totale PEF ATERSIR SECONDO METODOLOGIA MTR -2ARERA $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) di cui:	35.617.652,41
Componente Costi Fissi	16.491.312,54
Componente Costi Variabili	19.126.339,87
Attività esterne al Ciclo integrato dei Rifiuti	1.508.569,47
Riduzioni e sconti tecnici art. da 14 a 32 del Regolamento	550.000,00
Agevolazioni per finalità sociale o di interesse pubblico di cui:	280.000
Agevolazioni sociali per Utenze Domestiche art 34 del Regolamento finanziate dal bilancio Comunale;	250.000
Agevolazioni per Utenze Non Domestiche art 35 del Regolamento finanziate dal bilancio Comunale (APS e ODV)	30.000
Importo del Bilancio Comunale a copertura a copertura delle Agevolazioni Sociali	(280.000)
Quota Immobili Comunali	(320.000,00)
Avanzo vincolato Tari per Quota Posticipazione da inserire in aggiunta nella riga delle detrazioni di cui al comma 1.4 (A)	(521.440,87)
Importo derivante da Recupero evasione comprensivo del contributo MIUR ai sensi comma 1.4 al netto costi diretti del Comune (B)	(570.000,00)
Avanzo vincolato tari pari a 1% del PEF corrispondente al coef. C116 PEF da inserire in aggiunta alle detrazioni di cui al comma 1.4 (C)	(341.800,00)
Totale detrazioni di cui al Comma 1.4 delibera 2/2020 di ARERA(A+B+C)	(1.433.240,87)
TOTALE PIANO FINANZIARIO ALLA BASE DEFINIZIONE TARIFFE	35.922.981,01
UTENZE DOMESTICHE	18.572.181,18
Quota percentuale Utenze domestiche	51,70%
UTENZE NON DOMESTICHE	17.350.799,83
Quota percentuale Utenze non domestiche	48,30%

QUADRIPARTIZIONE UD-UND 2022

	Quota fissa	Quota Variabile	Totale
<i>UTENZE DOMESTICHE</i>	8.599.093,18	9.973.088,30	18.572.181,18
<i>% su totale di colonna</i>	51,7%	51,7%	51,70%
<i>% su totale utenze domestiche</i>	46,3%	53,7%	100,0%
<i>UTENZE NON DOMESTICHE</i>	8.033.582,22	9.317.217,89	17.350.799,83
<i>% su totale di colonna</i>	48,3%	48,3%	48,30%
<i>% su totale utenze non domestiche</i>	46,3%	53,7%	100,0%

CONSIDERATO che nella formulazione delle previsioni di tali voci si è tenuto conto:

- dell'approvazione del nuovo Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva avvenuta in data odierna, ed in particolare degli sconti tecnici previsti dagli articoli da 14 a 32 del Regolamento medesimo e stimati in circa 550.000 euro;
- delle agevolazioni sociali Tari di cui all'art 34 del Regolamento stimate in circa 250.000,00 euro, e che trovano copertura nel Bilancio Comunale 2022 e nel PEG 2022 (9536/1), ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013;
- delle agevolazioni per Utenze Non Domestiche - art 35 del Regolamento - finanziate dal bilancio Comunale (APS e ODV), stimate in circa 30.000,00 euro, e che trovano copertura nel Bilancio Comunale 2022 e nel PEG 2022 (CAP.9537/2), ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013;
- della quota di immobili comunali stimata in 320 mila euro e nel PEG 2022 (CAP. 9539), che viene portata in detrazione del Piano Finanziario e che trova copertura nel Bilancio Comunale 2022;
- delle seguenti voci di Entrata da applicare "a valle" del PEF, come definito da ATERSIR a detrazione delle tariffe, ai sensi punto 1.4 Delibera ARERA 2/2020:
 - Recupero evasione e contributo MIUR, al netto dei costi del Comune per la gestione TARI come da importo previsto nel Bilancio di previsione 2022 e nel PEG 2022 (CAP.9538) come contributo al gestore per riduzione tariffe pari a 570.000,00 euro;
 - l'utilizzo di quota parte del complessivo avanzo di vincolato TARI, a fronte della previsione nel PEF 2022 da parte di ATERSIR di una prima rata di 521.440,87 euro, per far fronte all'avvio del riconoscimento al gestore dei costi posticipati nel 2022 e nei 6 anni successivi, come da delibera ATERSIR n. 64 del 11/12/2020, di costi pregressi di anni precedenti (e rilevati come incremento 1,52% nella voce coefficiente *Pga* del PEF) nonché per recuperare la quota residua (1%) di incremento dei costi per nuovi servizi dell'anno 2019, come da punto 2 delibera ATERSIR n. 22 del 7 Giugno 2021, pari a 341.800,00 euro (e rilevati come incremento di 1% nella voce coefficiente di rivalutazione *c116* del PEF).

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE in sede di variazione di Bilancio 2022 si procederà ad aggiornare le previsioni iniziali di bilancio, applicando:

- 863.240,87 euro di avanzo vincolato TARI su un avanzo complessivo accertato con il Consuntivo 2021 di 4.440.349,74 euro,
- dando atto che un'altra quota parte di avanzo si applicherà, sempre in sede di variazione di Bilancio 2022, per far fronte ad una quota parte annua (stimata in 390.250,00 euro) del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, ex art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, così come previsto dalla **delibera di C.C. n. 248 del 21/12/2020** - "*Presenza d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020 e determinazioni conseguenti*" in cui si

era indicato di finanziare con avanzo vincolato Tari o altre risorse Comunali le quote annuali 2021/2023 del conguaglio PEF 2020 su PEF 2019 (cosiddetto RCU) nei confronti di Iren Ambiente SpA, conguaglio quantificato nell'Allegato 7 alla Delibera ATERSIR n. 22/2021 in euro **638.335,98** - oltre a IVA nella misura del 10% - per un **totale di 702.170,00 annui**.

La quota del 2022 verrà appunto finanziata:

- **per 390.250** euro con applicazione *avanzo vincolato Tari* e per euro 311.920,00 euro con avanzo vincolato per legge, proveniente da quota del cosiddetto "Fondone per funzioni fondamentali quota Tari 2020" sempre accertata con il consuntivo 2021;
- la restante quota di avanzo vincolato TARI, accertato con il consuntivo 2021, si applicherà negli anni successivi per la copertura dell'ultima rata di RCU e - per quote delle successive rate dei costi pregressi, di cui alla delibera ATERSIR n. 64 del 11/12/2020 rilevati nel PEF 2022-2025 alla voce "coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale".

DATO ATTO che:

- il totale del Piano finanziario di **35.922.981,01** viene **ripartito tra quota variabile e quota fissa** in base alle percentuali risultanti dal PEF (46,3% fisso e 53,7% variabile nel 2022 contro il 49,8 % fisso e 50,2% variabile del 2021);
- per la **suddivisione tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND)**, in base ai dati forniti dal gestore Iren Ambiente SpA sui volumi dei contenitori utilizzati per la raccolta puntuale dell'indifferenziato, si è continuato un percorso di progressivo riequilibrio a favore delle utenze domestiche diminuendo la percentuale di ripartizione complessiva dal 52,8% del 2021 a 51,7% del 2022, mentre si è aumentato da 47,2 % del 2021 a 48,3% del 2022 quelle delle UND, nel rispetto quindi di criteri razionali fissati dall'art 4 DPR 158/1999;
- si è proceduto ad aggiornare, in collaborazione con il gestore Iren Ambiente SpA, le superfici imponibili, in crescita rispetto al 2021 ma soprattutto sul 2019 con un incremento della base imponibile derivante dalla lotta all'evasione e dall'introduzione della raccolta puntuale;
- si procede a **definire**, così come previsto dall'**art. 9 comma 5 del regolamento** Tariffa rifiuti corrispettiva, sulla base di un'analisi dei costi e delle vuotature effettuata dal gestore Iren Ambiente SpA, **il tariffario per le vuotature e la percentuale** di riduzione della quota variabile pari al 32%;
- si è proceduto **definire**, così come previsto dall'**art. 6** del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato in data odierna, **i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd**, di cui al DPR 158/99 delle categorie individuate nell'Allegato 1 al regolamento, che vengono pertanto determinati - come da **Allegato B** alla presente delibera - nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe (di cui all'Allegato 1 al DPR 158/1999), come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadriripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, **si è proceduto a determinare le Tariffe della TCP per il 2022**, primo anno di applicazione della tariffa corrispettiva, come da **Allegato C** alla presente delibera, contenente il dettaglio :

- delle tariffe 2022 delle utenze domestiche (UD)
- delle tariffe 2022 delle utenze non domestiche (UND)

- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate, del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi previsti dal Regolamento TCP.

CONSIDERATO che tale proposta è stata approvata ai sensi della normativa regionale in materia (art. 8, comma 6 lett. d, Legge Regionale n.23/2011) con delibera del Consiglio locale di ATERSIR del 22 Aprile **CLRE_9/2022, avente ad oggetto Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione della prima applicazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del Piano Economico Finanziario/2022-2025 del Comune di Reggio Emilia**, che ha altresì definito, concordemente al Comune anche le date di scadenza delle rate del 2022, ai sensi dell'art 41 del Regolamento.

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

RITENUTO di provvedere in merito,

D E L I B E R A

1. **di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare**, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, **le Tariffe Rifiuti aventi natura Corrispettiva (TCP) come da Allegato C**, quale parte integranti e sostanziali del presente provvedimento, **sulla base del Piano economico finanziario anni 2022-2025 predisposto da ATERSIR, secondo il metodo tariffario ARERA vigente MTR-2** (che si allega sotto la **lettera A**), definendo, altresì, i **coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd** di cui al DPR 158/99 come da **Allegato B** alla presente, e il **Quadro economico di raccordo** per la determinazione delle tariffe e la ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra costo variabile e fisso, come da prospetto evidenziato nelle premesse;

3. di approvare ai sensi dell'art 41 "*Riscossione*" del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva le seguenti due date indicative di scadenza per la fatturazione:
 - prima rata: 31 luglio per l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;- seconda rata: 2 dicembre per l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre;
4. **di prendere atto che con deliberazione del Consiglio d'ambito, n. 11 del 11/04/2021, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito** di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022, riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
5. **di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A** la presente delibera, e di demandare al Dirigente del Servizio Entrate l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;
6. **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

POMA Dr. Stefano